



AREA TECNICA

Ufficio Ambiente
P.zza Parini, 4
22063 Cantù (CO)
Tel. 031/717550/51
Fax 031/717220

Ordinanza n. 4341

Prot. n. 33276/22

IL SINDACO

Premesso che in data 02.11.1998 veniva emessa l'ordinanza n. 3003 avente ad oggetto la regolamentazione dell'accensione di fuochi all'aperto con la quale era consentito accendere fuochi per la combustione di residui vegetali secchi derivanti dalla manutenzione ordinaria dei giardini limitatamente ai seguenti orari:

- Tutti i giorni dalle ore 5.00 alle ore 7.00;

Vista la nota emessa dal Corpo Forestale dello Stato – Comando di Como in data 04.12.2009 la quale recita *“la possibilità di bruciare all'aperto, in particolare nei centri abitati, viene limitata o vietata in una nutrita serie di fonti normative di livello superiore che vietano l'accensione di fuochi all'aperto a distanze non regolamentari (art. 59 del T.U.L.P.S.) o vietano l'accensione di fuochi all'aperto (Regolamenti di polizia urbana e rurale, Regolamento Locale di Igiene) o che ne prevengano le possibili gravi conseguenze (art. 674 C.P. – emissione di gas e fumi)”*;

Vista la nota della Prefettura di Como del 21.04.2010 avente ad oggetto l'accensione di fuochi all'aperto, nella quale si ribadiscono i medesimi concetti dell'informativa del Corpo Forestale dello Stato, e nel particolare si specifica che, in campo forestale, sussiste una limitatissima possibilità di deroga che permette la distruzione con il fuoco di masse vegetali solo per la prevenzione fitosanitaria e previa certificazione da parte dell'autorità forestale;

Visto l'art. 59 del T.U.L.P.S. il quale recita. *“E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza minore a quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 Agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle*

siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile e combustibile”;

Vista la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;

Visto il Testo Unico 152/2006;

Preso atto che la Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 31/2008 ogni anno proclama un periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, vietando espressamente, in maniera categorica e senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale, qualsiasi accensione di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri;

Ritenuto alla luce di quanto sopra, che l'ordinanza sindacale n. 3003 del 02.11.1998 è in contrasto con la normativa sopra citata e, pertanto, in autotutela la stessa deve essere revocata;

ORDINA

l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 3003 del 02.11.1998 vietando in assoluto l'accensione di fuochi all'aperto per palese incompatibilità con le vigenti disposizioni sopra richiamate;

RICORDA

che i residui vegetali derivanti dalle potature o dalle pulizie di giardini ed orti sono in ogni caso rifiuti con conseguente divieto di abbandono ed eliminazione per mezzo della combustione; tali rifiuti devono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale di Corso Europa;

AVVERTE

che i trasgressori saranno soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00, ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S. nonché, ai sensi dell'art. 674 del Codice Penale saranno passibili di arresto sino ad un mese o ammenda sino ad € 206,00;

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Cantù;
- la trasmissione del presente atto al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Como ed alla Prefettura di Como;
- la trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Locale per i necessari controlli sul territorio e relativi adempimenti.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990 n.241 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R: 24.11.1971 n.1199);

Cantù, 3 NOV. 2011

